

Pubblicato il 03/06/2020

Sent. n. 2177/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2350 del 2015, proposto da Crescenzo Di Costanzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio eletto presso lo studio L.Bruno Molinaro in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

Comune di Barano D'Ischia in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciriaco Rossetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;

per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. [omissis] del comune di Barano d'Ischia notificata il [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Barano D'Ischia in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 maggio 2020 il dott. Carlo Buonauro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'odierno ricorso il ricorrente ha impugnato l'ingiunzione n. [omissis], notificata il successivo [omissis], con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune ha ordinato la demolizione delle seguenti opere abusive:

1) ampliamento del corpo di fabbrica (circa 1000 mq) mediante struttura in tubolari metallici e copertura e perimetrali in lamiera zincate;

2) Due tettoie di 30 e 6 mq di diversa consistenza strutturale

Espone in fatto parte ricorrente:

- di essere proprietaria di un immobile sito in Barano d'Ischia alla via [omissis], oggetto di recupero e consolidamento di comodi rurali preesistenti in loco senza alterazione dei volumi e della sagoma della costruzione;

- che, per le opere oggetto della impugnata ordinanza, sarebbe stata presentata, ai sensi della legge n. 326/2003, la domanda di condono edilizio prot. n. [omissis] per cui in pendenza dell'esame di detta domanda sarebbe sospesa l'adozione di provvedimenti sanzionatori.

A sostegno del ricorso proposto sono dedotti i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/85 in quanto, per le opere oggetto della impugnata ordinanza, sarebbe stata presentata, ai sensi della legge n. 326/2003, la domanda di condono edilizio

prot. n. [omissis] per cui in pendenza dell'esame di detta domanda sarebbe sospesa l'adozione di provvedimenti sanzionatori.

2) eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dell'interesse pubblico;

3) eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 delle l. 241/90 per non aver comunicato l'avvio del procedimento.

Si è costituito per resistere il Comune di Barano d'Ischia, il quale con memoria del 22.4.2020 ha insistito per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 27 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Quanto alla prima censura si consideri che, come affermato dalla difesa dell'ente, l'onere di provare la effettiva coincidenza tra l'oggetto della domanda di condono e le opere in contestazione è a carico della parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 39/2013; Tar Campania, Napoli, sez. VI, n. 1073/2017; n. 4904/2013; n. 1122/2014), il che non è avvenuto nel caso di specie. In ogni caso, anche volendo considerare la produzione documentale genericamente indicata da parte ricorrente, l'ordinanza si muove proprio nella logica di sanzionare i lavori di completamento del manufatto che è stato quindi successivamente rifinito e completato.

Deve ritenersi quindi che al momento della domanda di condono l'immobile non era ultimato ma che lo stesso è stato completato successivamente e che, quindi, le opere riscontrate con l'ordinanza di demolizione non rientrano nell'istanza di condono, né risulta rilasciato per le stesse alcun titolo edilizio; né tanto meno agli atti si rileva il rilascio di eventuali titoli edilizi in sanatoria.

In merito al lamentato difetto di motivazione dell'ordinanza va ricordato che, come costantemente affermato in giurisprudenza, "...presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso stesso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato, e alla possibilità di adottare provvedimenti alternativi" (tra le molte, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 8 aprile 2011, n. 1999).

Va osservato, trattandosi peraltro di arresti giurisprudenziali consolidati nell'orientamento della Sezione (cfr. da ultimo, T.A.R. Napoli, VI Sezione, 9 gennaio 2014 n. 106 e giurisprudenza ivi citata), che l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. In altri termini, nel modello legale di riferimento non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l'esercizio del potere repressivo mediante applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto, per il quale è "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 26 agosto 2010 n. 17240).

L'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi è, poi, 'in re ipsa' anche perché la straordinaria importanza della tutela reale dei beni paesaggistici ed ambientali elide, in radice, qualsivoglia doglianza circa la pretesa non proporzionalità della sanzione ablativa, fermo comunque che, in presenza dell'operata qualificazione delle opere realizzate, bisognevoli dei prescritti titoli abilitativi e non essendo rilasciabile a posteriori – nei casi di incremento di volumi e superfici - l'autorizzazione paesaggistica, alcuno spazio vi è per far luogo alla sola sanzione pecuniaria (T.A.R. Campania Napoli, sempre questa sesta sezione, 14 aprile 2010, n. 1975).

Prive di pregio si rivelano, poi, le doglianze con cui parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento, la cui cura è imposta all'autorità procedente dall'art. 7 della legge 241/1990, in ragione della correttezza contenutistica dell'impugnato provvedimento alla luce della sua congruenza motivazionale e completezza istruttoria, svolta da soggetto titolare della relativa funzione accertativa e decisionale.

In definitiva il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 1.500,00 con attribuzione al procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 tenutasi in videoconferenza da remoto con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Carlo Buonauro

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO